

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Sezione Volontaria Giurisdizione**

**NRG. 2067/2017**

\* \* \*

**Il Gestore della Crisi: Dott. PIERLUIGI PISANI**

**Per la sig.ra PAOLA RICCA CF: RCCPLA75P49D086H residente in rende C.da Macchia della Tav. n. 26 COSENZA( CS)**  
rappresentata e dif. Giusto mandato in calce al presente atto dall'Avv. Emiliana Guzzo.

**OGGETTO : Proposta di accordo ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis legge 3/2012 ricorso n. R.G.V n. 2067/2017.**

PREMESSO

- che con provvedimento del 13/12/2017 è stato nominato dal Tribunale di Cosenza (cfr. Allegato 1), quale gestore della crisi per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta da PAOLA RICCA, l'OCC la Dott. PIERLUIGI PISANI.
- Che la sig.ra RICCA PAOLA con decreto 480 in data 28.11.2017 veniva ammessa alla presente procedura con nomina del professionista delegato ( All. 2)
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012 e successive modifiche;
- che l'istante risulta versare in uno stato di sovraindebitamento così per come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge;
- che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L.3/2012;
- che è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato che illustrava la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente ;
- che successivamente il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata qui allegata;
- 

+++++

Tutto ciò premesso alla base della proposta di piano si illustra quanto segue:

**Cause dell'indebitamento**

Le cause dell'indebitamento sono sostanzialmente legate a questioni non imputabili al consumatore per negligenza o cattiva fede in quanto i debiti di seguito descritti venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle difficoltà lavorative del coniuge della Sig.ra Ricca che hanno determinato uno squilibrio finanziario nelle risorse destinate al pagamento del mutuo e degli altri i finanziamenti contratti.

Nello specifico la Sig.ra Ricca, il 21 novembre 2011, con atto di vendita del notaio Viggiani, acquistava gli immobili censiti al catasto al foglio n. 21 particella 407 sub 10 e locale uso deposito censito in Catasto al foglio 21 part 407 sub 1 dal Sig. Guzzo Francesco al prezzo di € 220.000,00 provvedendo al contestuale accollo del mutuo residuo per un valore complessivo di Euro 146.197,35. All'atto di sottoscrizione di suddetto mutuo la Sig.ra Ricca era assunta a tempo indeterminato presso Poste Italiane spa ed il coniuge a tempo indeterminato presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Le difficoltà emergono nella loro gravità quanto il coniuge, il Sig. Guzzo Giuseppe, non riesce a supportare la sig.ra Ricca nel pagamento del mutuo a seguito di alcuni accertamenti fiscali subiti dalla società di persone, di cui aveva acquisito le quote, scaturiti dalla *mala gestio* del precedente amministratore. Detti accertamenti hanno rideterminato il reddito del Sig. Guzzo che si è trovato un monte debitorio tale per cui non poteva più supportare la Sig. Ricca sia nel pagamento del mutuo contratto sia nella gestione delle spese familiari.

Il Sig. Guzzo ha di guisa chiamato in causa il precedente amministratore con richiesta del risarcimento del danno, causa che si è positivamente conclusa solo a febbraio 2020 (cfr doc allegato )

Nel corso di questo periodo però la famiglia ha dovuto affrontare tale evento imprevedibile con le risorse della Sig.ra Ricca che sono risultati insufficienti a condurre tutti gli impegni finanziari già presi e fin li condotti regolarmente. Nel corso degli anni la Sig.ra Ricca ha più volte fatto ricorso al credito e questi sono stati puntualmente saldati. Tuttavia nel momento in cui il consumatore ha contratto le debitorie, i suoi documenti finanziari sono stati sempre esaminati dagli istituti finanziari che hanno ritenuto con apposita istruttoria l'ammontare del finanziamento sostenibile. Attraverso la centrale rischi Interbancaria e le banche dati finanziamento, l' Istituto di credito /Finanziaria può valutare la sostenibilità del consumatore rispetto il finanziamento contratto. Qualsiasi altra ipotesi, come accaduto per BNL Finance, sarebbe un eclatante incauto credito con gravi responsabilità da parte degli istituti di credito.

Malgrado le difficoltà la Sig.ra Ricca ha provveduto a saldare i piccoli finanziamenti a scapito del mutuo , situazione che ha determinato una procedura esecutiva sull'immobile adibito ad abitazione principale di proprietà della stessa.

Dai dati che verranno illustrati di seguito si può agevolmente rilevare che la ricorrente si trova in una evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ormai in sofferenza e la liquidabilità del patrimonio rappresentato dall'immobile già casa di residenza della famiglia.

### **Situazione debitoria**

Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente e dai creditori risulta che il ricorrente ha contratto debiti per la somma complessiva di € 134.392 (escluse le spese di procedura). (cfr doc allegato )

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni debitorie:

Agenzia delle Entrate Riscossione Privilegiato generale € 616,00

Banca Sviluppo\* Chirografo 117.656,09

Bnl finance € 16.120 per cessione del quinto dello stipendio.

### **Spese correnti necessarie al nucleo familiare**

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 persone, il coniuge e le due figlie, e la liquidità necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia è pari ad € 650,00 ed è così composto : Spese alimentari € 400,00 , Spese gestione auto € 100,00 Carburante € 50,00, Spese di istruzione, attività figlie , mediche € 100,00. Le voci come indicate si riferiscono a quei costi minimi afferenti non certo a forme voluttuarie ma di mera necessità pratica. Il debitore non sostiene spese nè per attività estranee alle necessità primarie nè per forme di svago o vacanze. (cfr doc allegato ) **Elenco dei beni del Debitore**

Premesso che il patrimonio della ricorrente è costituito da due immobili rappresentati da un A/3 adibito ad abitazione principale per se e per il proprio nucleo familiare. E' proprietaria altresì di un immobile C/2 limitrofo all'abitazione principale che saltuariamente riesce a locare ad uso deposito. E' proprietaria inoltre di un'autovettura Lancia Y. (cfr doc allegato )

Il valore stimato del patrimonio è rappresentato da € 119.970,00 quale valore degli immobili secondo perizia CTU del Tribunale di Cosenza ed € 3000 quale valore di mercato dell'autovettura. Il valore totale stimato dei beni di proprietà del debitore è pari ad € 122.970. (cfr doc allegato )

Sull'abitazione principale grava una ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario .

### **Esecuzioni in corso**

Attualmente è in corso un procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Cosenza RG. 202/2018promossa da BCC Gestione crediti Spa per il credito a seguito di cessione posizione da Banca Sviluppo Spa. Non esistono atti del debitore impugnati dai creditori né cause tributarie pendenti. (cfr doc allegato )

### **Redditi del Debitore**

Attualmente i redditi del Debitore provengono sia da un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso Poste Italiane spa pari ad un netto in busto al lordo della cessione del quinto pari ad € 1410 sia dalla locazione sporadica del magazzino deposito. Si rimettono le dichiarazioni degli ultimi tre anni (cfr doc allegato )

### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO FORMULA LA PRESENTE PROPOSTA DI ACCORDO**

al fine di ripianare i debiti contratti. il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi tutti confacenti e rispondenti alla *ratio legis* che ha ispirato l'emanazione della L. 3/2012 e prevede la soddisfazione dei creditori, incluse le spese della procedura , per un importo complessivo di **€ 93.962,81**.

Detto importo scaturisce dal pagamento per intero dei costi della procedura, il 70% del debito verso la banca ed il 30% del debito verso la BNL Finance.

Nel dettaglio

<b>Creditore</b>	Debito	%	Pagato con il piano
<b>Spese procedura</b>			6.766,81
<b>BCC NPLS SPA</b>	117.656,09	70,00%	82.360,00
<b>Bnl Finance</b>	16.120,00	30,00%	4.836,00
<b>totale</b>			<b>93.962,81</b>

Nello specifico la proposta prevede una rata di compresa tra i € 750/€ 800, in 120 mesi, e prima dell'omologa del piano delle 616 euro nei confronti di agenzia Riscossione spa.

Visto che le spese in prededuzione ammontano ad € 6.766,81 il piano di rientro potrebbe essere il seguente :

Dalla rata n. 1 alla rata n. 9 : € 751,87 all'OCC

Dalla rata n. 10 alla n. 120 : € 742,00 al BCC ed € 43,57 a BNL finance.

Per il credito della BNL Finance si richiede nel piano la revoca del finanziamento e l'interruzione della trattenuta dello stipendio dell'istante ciò in quanto si mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato.

TUTTO QUANTO UT SUPRA

Il debitore come sopra rappresentato e difeso

PROPONE

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del consumatore la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di quanto sopra

CHIEDE

Che l'III. mo Tribunale adito

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO


ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Con osservanza.

Paola Ricca per ratifica



Avv. Emiliana Guzzo



Si producono i seguenti allegati :

1. Ricorso pe ril Piano del Consumatore
1. Procura
2. Piano del Consumatore
3. Nomina OCC
4. Relazione Particolareggiata
5. Atto di Acquisto Abitazione
6. Cessione del Quinto
7. CU2011 Sig.ra Ricca
8. CU 2011 Sig. Guzzo Coniuge
9. Pignoramenti pervenuti
10. Intimazione di pagamento ADER/Sentenza favorevole

11. CU anno 2016 coniugi
12. Certificato Carichi pendenti;
13. Dichiarazione atto notorio spese familiari e regime legale, nonché contenziosi in essere; Autocertificazione dello stato di famiglia; e non aver compiuto atti di disposizione di immobili negli ultimi 5 anni.
14. Relazione tecnica di stima a firma della Ing. Manuela Cairo relativa alla valutazione dell'immobile di proprietà dei Sig.ra Ricca;
15. Dichiarazione degli ultimi 3 anni
16. elenco dei creditori con gli importi dovuti